

## IL MONASTERO DI S. GIOVANNI IN LAMIS

Tra i monasteri benedettini della Puglia settentrionale, senza dubbio uno dei più importanti per antichità e potenza fu quello di S. Giovanni in Lamis<sup>1</sup>, la cui possente mole ancora si erge quasi intatta su uno sprone di monte Celano, già ben addentro agli aspri contrafforti del Gargano. Attualmente noto come convento di San Matteo (dopo l'arrivo dei frati minori nel 1578), si trova in posizione dominante lungo la strada che dal Tavoliere di Puglia conduce a Montesantangelo, passando attraverso le odierne cittadine di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo. Delle sue origini si conosce finora ben poco, dato che si è costretti — in mancanza di notizie criticamente accertabili — a formulare ipotesi su tradizioni locali favolose e spesso contraddittorie, nelle quali comunque potrebbero essere confluiti elementi in qualche modo utili alla ricostruzione storica<sup>2</sup>.

Secondo la leggenda, dunque, i Longobardi avrebbero costruito — sin dai primi tempi della loro conquista o (in base ad altre ver-

---

<sup>1</sup> Per una rassegna completa della bibliografia: P. CORSI, *Il monastero di S. Giovanni in Lamis in epoca bizantina*, in « Nicolaus », IV/2 (1976), pp. 365-385, e ID., *Il monastero di S. Giovanni in Lamis in epoca normanno-sveva*, in AA. VV., « San Matteo »: storia, società e tradizioni nel Gargano [Atti del convegno sulla presenza francescana nel santuario di San Matteo (13-14 ottobre 1978)], San Marco in Lamis 1979, pp. 61-79 (da ora in poi citati: *Il monastero* I, II); cfr. anche, ma solo per qualche elenco di proprietà, C. DI TARANTO, *La Capitanata al tempo dei Normanni e degli Svevi*, Matera 1925, pp. 18-19 e 58; D. FORTE, *Il santuario di S. Matteo in Capitanata*, San Marco in Lamis 1978, si è occupato prevalentemente del periodo francescano.

<sup>2</sup> Queste leggende sono state ripetute, con lievi varianti, dalla tradizione locale e raccolte dagli eruditi dal secolo scorso: M. FRACCACRETA, *Teatro topografico storico-poetico della Capitanata e degli altri luoghi più memorabili, e limitrofi della Puglia*, III, Napoli 1834, pp. 316-329; L. GIULIANI, *Storia statistica delle vicende e condizioni della città di S. Marco in Lamis*, Bari 1846, pp. 3-7.

sioni) verso il secolo VIII — un ospizio per i pellegrini che si recavano al santuario di San Michele sul Gargano, affidandolo alle cure dei monaci benedettini. Il nuovo centro religioso sarebbe sorto, inoltre, sui ruderi di un tempio pagano, consacrato probabilmente al culto di Podalirio o di Giano<sup>3</sup>; da questa divinità, anzi, si riteneva che derivasse (e l'assonanza serviva a confermare il richiamo mitologico) il nome del torrente Jana e della valle omonima, attraverso cui si risale ancora oggi dalla pianura alle zone interne del promontorio garganico. In effetti, l'originaria funzione di *xenodochium* potrebbe appunto spiegarsi con la presenza di questa naturale via di accesso al famoso santuario dell'Arcangelo<sup>4</sup>, la quale costituiva il principale percorso alternativo a quello che da Siponto saliva direttamente a Montesantangelo<sup>5</sup>. Si trattava perciò di un'importante strada di attraversamento del Gargano, lungo gli altipiani centrali del massiccio, collegata in pianura alla via Litoranea presso il ponte sul Candelaro; per il flusso dei pellegrini divenne una « via sacra », identificabile con la « via Francesca » di alcuni tardi documenti medievali<sup>6</sup>. Naturalmente anche il percorso di questa « via sacra » fu contrassegnato da una fioritura di eremitaggi e di piccoli centri monastici, di molti dei quali sono tuttora riconoscibili le tracce: basterà ricordare quelli circostanti S. Maria di Stignano<sup>7</sup>, all'imboccatura della valle, e S. Marco in Lamis; inoltre la serie di chiese e romitori nella valle Carbonara, al di là del pantano di S. Egidio<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> A. RUSSI, *Un asclepiade nella Daunia. Podalirio e il suo culto tra le genti daune*, in « Archivio storico pugliese », XIX/1-2 (1966), pp. 275-287; G. BRONZINI, *La Puglia e le sue tradizioni in proiezione storica (con particolare riguardo al Gargano)*, in « Archivio storico pugliese », XXI (1968), pp. 83-117.

<sup>4</sup> Per i pellegrinaggi connessi a questo culto: C. ANGELILLIS, *Il santuario del Gargano e il culto di S. Michele nel mondo*, I-II, Foggia 1955-1956; A. PETRUCCI, *Aspetti del culto e del pellegrinaggio di S. Michele Arcangelo sul Monte Gargano*, in AA. VV., *Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla 1ª Crociata* [Atti del Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale, 4 (8-11 ottobre 1961)], Todi 1963, pp. 145-180.

<sup>5</sup> Per un altro percorso alternativo: CORSI, *Il monastero* I, p. 379, n. 64; V. RUSSI, *Contributo agli studi di topografia antica e medievale del Gargano meridionale*, in AA. VV., *San Matteo* cit., pp. 121-139, particul. p. 132.

<sup>6</sup> CORSI, *Il monastero* I, pp. 368-371; RUSSI, *Contributo* cit., pp. 130-139.

<sup>7</sup> P. SOCCIO-T. NARDELLA, *Stignano*, Foggia 1962; anche N. PITTA, *Apricena*, Vasto 1921, pp. 150-159 e 161.

<sup>8</sup> CORSI, *Il monastero* I, pp. 370-371; RUSSI, *Contributo* cit., pp. 131 e 138.

Il monastero, dedicato all'altro grande protettore (con S. Michele) del popolo longobardo, si sarebbe man mano ingrandito per elargizioni di principi e sovrani — soprattutto a partire dal secolo IX — sino a diventare una delle più potenti abbazie della regione; la denominazione « in lamis » o, piuttosto, « in lama » e « de lama », sarebbe derivata dalla natura dei luoghi, caratterizzata da valloni paludosi. Sulla scorta di queste vaghe e difficilmente controllabili tradizioni, si giunge ai primi anni del secolo XI, quando appaiono le prime notizie sicure, in una serie di privilegi concessi dai catepani bizantini negli anni tra il 1007 ed il 1052; questi documenti, però, ci sono pervenuti solo in traduzione latina e quali inserti in un privilegio — riguardante il medesimo monastero — concesso da Enrico conte di Montesantangelo nel 1095<sup>9</sup>. Su richiesta infatti dell'abate Benedetto, che ne chiedeva l'intervento contro i tentativi di usurpazione degli abitanti di alcune località circonvicine, il conte Enrico confermava solennemente le precedenti concessioni, ribadiva i confini delle proprietà monastiche ed assegnava nuove terre; nello stesso tempo riconosceva a quegli abitanti (precisamente di Rignano, S. Eleuterio, Castelpagano, S. Nicandro e Cagnano) il diritto di trarre acqua, erba e legna e di condurre al pascolo i loro animali nei territori del monastero e, viceversa, agli *homines* di questo (cioè agli abitanti dei casali di S. Marco in Lamis e di S. Giovanni Rotondo) il diritto di poter godere degli stessi usi nei territori di quelle località. Questo documento, com'è facile comprendere, ebbe grande importanza pratica oltre che storica, perché in base ad esso furono risolte liti e controversie demaniali tra i paesi menzionati, sino alla soppressione della feudalità. È stato osservato, inoltre, che da questo documento appare evidente l'incremento demografico delle popolazioni garganiche, nella seconda metà del secolo XI, che di conseguenza premevano sui meno popolati possedimenti abbaziali alla

---

<sup>9</sup> Edizioni: GIULIANI, *Storia* cit., pp. 49-51, n. I; *Codice diplomatico di Carlo I e II d'Angiò*, a cura di G. DEL GIUDICE, Napoli 1863, pp. XIII-XVIII dell'Appendice I, n. V; F. NARDELLA, *Memorie storiche di S. Giovanni Rotondo*, Foggia 1895 (rist. anast.: Brescia 1961), pp. 269-277, n. I; FORTE, *Il santuario* cit., pp. 92-102, n. 6 (da Del Giudice); cfr. CORSI, *Il monastero* I, pp. 374-375 e *passim*; ID., *Il monastero* II, p. 64 e nota 11. Su Enrico di Montesantangelo: A. PETRUCCI, *Note di diplomatica normanna*, II, *Enrico conte di Montesantangelo e i suoi documenti*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* », 72 (1960), pp. 135-180.

ricerca di nuovi spazi di sopravvivenza<sup>10</sup>. D'altro canto è indubbio (e nel nostro caso sono ricostruibili le varie fasi che proprio dagli insediamenti benedettini venne una spinta decisiva per la formazione di nuove strutture territoriali e per un profondo cambiamento del paesaggio agrario della Capitanata, a partire dall'epoca del dominio bizantino<sup>11</sup>; sicché il privilegio del conte Enrico sembra attestare anche la ricerca di una equilibrata composizione degli interessi in campo, naturalmente dal punto di vista del potere politico, divenuto in ultima istanza artefice delle fortune patrimoniali del monastero.

Il primo documento riguardante S. Giovanni in Lamis (che, dunque, già esisteva da qualche tempo) consiste in un *sigillum* di Alessio Xiphias, protospatario e catepano d'Italia, in favore di Alessandro, abate di S. Giovanni « de Lama », emanato nel mese di marzo del 1007<sup>12</sup>. Il catepano donava o, forse, riconosceva al monastero vasti possedimenti nella parte occidentale del Gargano e ne garantiva l'indisturbato possesso, sotto pena per gli attentatori di cinquecento soldi d'oro. Dalla descrizione dei confini del territorio abbaziale risulta, pur nella incerta individuazione di alcuni toponimi, un'estensione abbastanza compatta e sostanzialmente identica a quella che rimase a lungo il nucleo delle proprietà del monastero; in particolare, è menzionato il casale di Castellan Bizzano, successivamente scomparso e situato sul monte sovrastante l'attuale S. Giovanni Rotondo.

Nel luglio del 1008 il catepano Giovanni Curcuas rinnovò le concessioni del suo predecessore al medesimo abate Alessandro, mediante un altro *sigillum*<sup>13</sup>. Alla determinazione dei confini, gli stessi del precedente documento, si aggiungono due importanti pri-

---

<sup>10</sup> G. CONIGLIO, *Il convento di San Matteo carrefour della società garganica*, in AA. VV., *San Matteo cit.*, pp. 15-34, particul. pp. 16-17.

<sup>11</sup> M. FUIANO, *La Capitanata al tempo della fondazione del convento di San Matteo*, in AA. VV., *San Matteo cit.*, pp. 47-59, particul. p. 49 e *passim*.

<sup>12</sup> CORSI, *Il monastero I*, pp. 375-377; regesto in V. von FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978, pp. 189-190, n. 32 (tit. orig.: *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9 bis ins 11. Jahrhundert*, Wiesbaden 1967); cfr. FUIANO, *La Capitanata cit.*, pp. 48-49.

<sup>13</sup> CORSI, *Il monastero I*, pp. 377-378; regesto in FALKENHAUSEN, *La dominazione cit.*, pp. 190-191, n. 35; cfr. FUIANO, *La Capitanata cit.*, pp. 49-50.

vilegi. Il primo consisteva nell'esonazione quasi completa dalla giurisdizione dei vescovi ed arcivescovi d'Italia (evidentemente, della provincia bizantina d'Italia); col secondo si decretava che ogni uomo di Calabria o d'Italia (da intendere nel significato suddetto), venuto a stabilirsi sulle terre del monastero, fosse esentato da ogni angaria e servizio statale. Da una parte, quindi, si perseguiva la consueta politica ecclesiastica dei catepani bizantini, intesa a creare le condizioni per un migliore controllo delle Chiese locali; dall'altra si favoriva efficacemente un processo di ripopolamento e di messa a cultura di nuove terre, rispondenti ai disegni politici di Bisanzio, quali furono in seguito realizzati da Basilio Boioannes<sup>14</sup>.

Proprio da questo catepano fu emanato nel dicembre 1025 o 1026 un *sigillum* per S. Giovanni *de Lama*, nella persona del suo abate Poto o Pietro<sup>15</sup>. Il Boioannes confermava all'abate, raccomandatogli dall'arcivescovo di Siponto Leone, tutte le concessioni già fatte dai suoi predecessori ed assegnava altri possedimenti nella parte sud-occidentale del Gargano. Dall'accuratissima descrizione dei confini risulta evidente un notevole ampliamento delle terre del monastero, soprattutto, verso la pianura sottostante: da quella parte i confini raggiungevano, infatti, i fiumi Triolo e Candelaro, mentre sugli altri lati il monte Calvo ed il Sambuco, oltre che i territori di Castelpagano, Montesantangelo e Rignano, con punte di maggiore profondità rispetto a quelli precedentemente noti. Il catepano, inoltre, concedeva agli abitanti delle località circostanti ed a chiunque altro il diritto di lavorare le terre del monastero, di farvi pascolare gli animali e di trarne legna, solo dopo averne ottenuto il permesso dall'abate o da un suo delegato. Tali disposizioni — a mio parere — servono a chiarire notevolmente il significato di quelle successive del conte Enrico ed a ridurre, probabilmente, la loro portata dal punto di vista dell'incremento demografico. Gli effetti più incisivi, infatti, della politica di ripopolamento si ebbero sin dai primi decenni

---

<sup>14</sup> Per quanto riguarda la politica ecclesiastica dei Bizantini: H. - W. KLEWITZ, *Zur Geschichte der Bistumsorganisation Campaniens und Apuliens im 10. und 11. Jahrhundert*, in « Quellen und Forschungen », XXIV (1932-1933), pp. 1-61; W. HOLTZMANN, *Der Katepan Boioannes und die kirchliche Organisation der Capitanata*, in « Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-Historische Klasse », II, 1960, pp. 19-39.

<sup>15</sup> CORSI, *Il monastero I*, pp. 378-381; regesto in FALKENHAUSEN, *La dominazione cit.*, pp. 198-199, n. 47; cfr. FUIANO, *La Capitanata cit.*, p. 52.

del secolo XI, come d'altro canto dimostra la vasta opera di dissodamento (implicitamente attestata nella descrizione del territorio abbaziale), portata innanzi dai monaci e dalla forza-lavoro in vari modi ad essi collegata o controllata<sup>16</sup>.

Al gennaio 1029 risale il *sigillum* del catepano Cristoforo in favore del monastero, ancora rappresentato dal suo abate Poto o Pietro e con l'intervento dell'arcivescovo Leone<sup>17</sup>. Erano donate a S. Giovanni « de lama » delle terre situate nella parte occidentale del Gargano, la cui dislocazione (pur nell'incertezza di molti dati topografici) mi sembra segnare un ulteriore consolidamento delle sue proprietà fondiarie verso sud-ovest, in direzione cioè della fertile pianura della Capitanata.

Nel maggio 1052, infine, Argiro, figlio del famoso Melo, rilasciava un *sigillum* in favore del monastero, rappresentato dall'abate Vito, mediante il quale si confermavano in perpetuo tutte le precedenti concessioni, così come contenute nei documenti esibiti, e il diritto dei monaci a nominare i propri abati, senza ingerenza di estranei<sup>18</sup>. L'estrema lacunosità delle trascrizioni disponibili non consente un esame approfondito del documento, ma appare probabile che non vi fossero varianti degne di nota nell'estensione dei possedimenti. Ciò risulta confermato, d'altronde, dal confronto tra i confini descritti nel privilegio del conte Enrico e quelli indicati nei precedenti documenti: si osserva, infatti, una coincidenza quasi completa, tranne poche aggiunte dovute ad una maggiore minuziosità del rilevamento, piuttosto che ad eventuali modifiche della superficie compresa; in ogni caso le variazioni territoriali sarebbero solo di lieve entità. I possedimenti del monastero conservavano, dunque, la loro originaria compattezza, ai cui vantaggi si aggiungeva una sostanziale omogeneità morfologica, arricchita da una possibile integrazione tra economia

---

<sup>16</sup> Sulla politica del Boioannes: C. G. MOR, *La difesa militare della Capitanata ed i confini della regione al principio del secolo XI*, in « Papers of the British School at Rome », XXIV (1956), pp. 29-36; M. FUIANO, *Città e borghi in Puglia nel Medio Evo. I, Capitanata*, Napoli 1972, pp. 16, 18-21, 25-28, 40-70 e *passim*; A. GUILLOU, *Aspetti della civiltà bizantina in Italia: società e cultura*, Bari 1976, pp. 254-255; FALKENHAUSEN, *La dominazione* cit., p. 57; FUIANO, *La Capitanata* cit., pp. 52-53.

<sup>17</sup> CORSI, *Il monastero* I, p. 381; regesto in FALKENHAUSEN, *La dominazione* cit., p. 201, n. 50; cfr. FUIANO, *La Capitanata* cit., p. 53.

<sup>18</sup> CORSI, *Il monastero* I, p. 383; regesto in FALKENHAUSEN, *La dominazione* cit., p. 205, n. 62; cfr. FUIANO, *La Capitanata* cit., p. 53.

di tipo montano (prevalentemente dedita alla pastorizia ed alle attività forestali) ed economia delle zone pianeggianti, idonea sia alle coltivazioni sia al pascolo invernale di transumanza. È da notare, però, che l'espansione patrimoniale del monastero aveva subito di certo una lunga stasi durante la seconda metà del secolo XI, tanto più rilevante se rapportata al rapido accrescimento del periodo bizantino, nella prima metà dello stesso secolo.

Anche nel documento di Enrico sono, tuttavia, riscontrabili importanti novità, oltre quelle già rilevate. In primo luogo, risulta che l'antico Castellan Bizzano (o Buzzano), già citato nel primo documento bizantino del 1007 come abitato da vassalli del monastero, era ormai da tempo in rovina; alle pendici dello stesso monte si era invece sviluppato il casale di S. Giovanni Rotondo, anch'esso dipendenza del monastero e destinato ad avere un ruolo importante nelle sue vicende patrimoniali. In relazione a questo nuovo insediamento, è possibile supporre — pur in assenza di precise testimonianze — che alle sue origini non vi sia stato solo un trasferimento in più comodo sito degli abitanti del vecchio casale, ma soprattutto abbiano influito le motivazioni collegate alla colonizzazione promossa, qui come altrove, dai Benedettini.

Con l'affermazione della monarchia normanna, il nostro monastero entrava a far parte delle consolidate strutture statali del Regno, ponendo così le premesse di un ulteriore sviluppo economico. Nel 1134, infatti, Ruggero II, accogliendo la richiesta dell'abate Gennadio, prendeva sotto la sua protezione S. Giovanni in Lamis, di cui confermava tutti i beni; anche qui essi sono definiti mediante la descrizione dei confini, riportati in forma abbreviata dal *praeceptum* di Enrico<sup>19</sup>. Su questa stessa linea, di inserimento nella gerarchia feudale normanna, si pone la testimonianza fornita dal *Catalogus Baronum*<sup>20</sup>, particolarmente importante anche per accertare l'entità delle sue rendite, pur con le dovute cautele per l'ambiguità della terminologia usata. S. Giovanni « in lama », dunque, era tenuto a fornire quattro cavalieri, ma, *cum augmento* (cioè quale contingente straordinario), *milites octo et servientes centum*; nessun altro monastero della zona, si noti, è citato in questa epoca.

---

<sup>19</sup> Edizioni: GIULIANI, *Storia* cit., pp. 51-52, n. II; cfr. CORSI, *Il monastero* II, p. 69.

<sup>20</sup> *Catalogus Baronum*, a cura di E. JAMISON [Fonti per la Storia d'Italia, 101], Roma 1972, p. 65, n. 376; anche p. 285, n. 1435.

Cominciamo ad affiorare, intanto, altri segni della prosperità ed importanza conseguite dal monastero, indizi che si vanno intensificando verso la seconda metà del secolo XII. Al febbraio 1144 risale, per esempio, una transazione con Andrea, priore di S. Leonardo di Lama Volara, cui l'abate Gualtiero vendeva una casa sita in Montesantangelo<sup>21</sup>. Giusto due anni dopo, nel febbraio 1146, l'abate Eumardo risolveva una contesa con S. Leonardo, le cui proprietà erano giunte evidentemente a contatto con quelle del nostro monastero: a transazione, S. Giovanni cedeva un terreno nei pressi del fiume Candelaro, ricevendo in cambio un censo annuo di un soldo romanato e di due libbre di cera<sup>22</sup>. Un'altra vertenza si aprì col monastero di S. Sofia di Benevento, querelatosi al papa circa l'usurpazione di alcune terre in località detta *Francisca*. La causa venne discussa nell'agosto 1167 a Benevento, in presenza del pontefice Alessandro III e di alcuni cardinali; al termine, il papa ordinò al monastero garganico di restituire ai legittimi proprietari le terre usurpate<sup>23</sup>.

Uno dei documenti più significativi per la storia delle vicende patrimoniali di S. Giovanni in Lamis è costituito, senza dubbio, dalla conferma rilasciata da Guglielmo II in Palermo, il 7 maggio 1176, all'abate Gualtiero<sup>24</sup>. Il re concedeva, innanzitutto, la propria protezione e dichiarava esente il monastero da ogni altra giurisdizione, che non fosse quella del romano pontefice. Seguiva l'elenco delle proprietà, in forma molto dettagliata; all'interno del nucleo principale, infatti, già noto per le precedenti descrizioni e su queste ricalcato, appare per la prima volta la menzione della chiesa di S. Marco « de Lama cum castili » (ma il borgo era già citato nel

<sup>21</sup> *Regesto di S. Leonardo di Siponto*, a cura di F. CAMOBRECO [*Regesta Chartarum Italiae*], Roma 1913, pp. 13-14, n. 20; cfr. CORSI, *Il monastero II*, p. 69.

<sup>22</sup> CAMOBRECO, *Regesto cit.*, pp. 15-16, n. 23; cfr. CORSI, *Il monastero II*, pp. 69-70.

<sup>23</sup> P. KEHR, *Papsturkunden in Benevent und der Capitanata*, in « *Nachrichten der K. Gesellschaft der wissenschaften zu Göttingen, philologisch-historische Klasse* », 1898, p. 79, n. 12; regesto in P. F. KEHR-W. HOLTZMANN, *Italia Pontificia. IX, Samnium-Apulia-Lucania*, Berlino 1962, pp. 95, n. 51, e 266, n. 1; cfr. CORSI, *Il monastero II*, p. 70.

<sup>24</sup> Edizioni: DEL GIUDICE, *Codice cit.*, pp. XXXVIII ss. dell'Appendice I, n. XVII; FORTE, *Il santuario cit.*, pp. 102-106 (da DEL GIUDICE; vi aggiunge una trad. italiana, alle pp. 15-18). Cfr. CORSI, *Il monastero II*, pp. 70-73.

privilegio del conte Enrico). Del tutto nuovi sono i nomi successivi, i possedimenti cioè di più recente acquisizione (tra il 1134 ed il 1176), posti al di fuori dei confini originari o addirittura in Terra di Bari. Sono, nell'ordine fornito dal documento: la chiesa di S. Salvatore in Montesantangelo, con case, vigne e loro pertinenze; nella città di Siponto, le chiese di S. Martino e di S. Pancrazio, con case, terre e « mare » (probabilmente una stazione di pesca); in Bisceglie, la chiesa di S. Silvestro con le sue pertinenze; in Molfetta, la chiesa di S. Clemente e sue pertinenze; la chiesa di S. Nicola « de... » (non specificata per una lacuna nel testo, ma identificabile con l'omonima del casale Fazioli), col suo casale; in Rignano, le chiese di Sant'Andrea, di S. Stefano e di S. Pietro Veterano, con il casale, gli olivi, le terre e le altre pertinenze; in S. Eleuterio la chiesa di S. Giovanni; la chiesa di S. Maria di Sala con il casale; in Casalnuovo o Casone (*Casalenovum*) la chiesa di S. Martino e quella di S. Stefano, con gli antichi casali; nel tenimento di Salsola (evidentemente uno dei più cospicui, come dimostra l'accurata descrizione dei confini), la chiesa di S. Pietro in Campo; in Dragonara la chiesa di S. Lucia ed in Varano quella di S. Stefano. L'elenco si conclude con una lista di località già citate in precedenza, probabilmente per meglio specificare i diritti feudali che il monastero aveva su di esse ed i loro abitanti. Si tratta: del casale di S. Giovanni Rotondo con la chiesa di S. Maria, i cui abitanti erano sottoposti anche al pagamento della decima sulle nascite annue di pecore e capre; della chiesa di S. Marco « de Lama » col suo casale; della chiesa di S. Nicola « de Faziolo » con il casale; della chiesa, infine, di S. Maria di Sala con il casale. Guglielmo II, inoltre, concedeva all'abate ed ai suoi successori la facoltà di conferire cariche pubbliche ai propri vassalli nell'ambito dei possedimenti del monastero; la completa esenzione da ogni peso fiscale nei riguardi della regia Curia; l'esenzione per gli animali del monastero dal pagamento dell'eratico, acquatico, plateatico e di qualsivoglia pedaggio, oltre che dei diritti di dogana in ogni porto, per le navi che trasportassero beni del monastero. Il re stabiliva, ancora, che nessuno osasse andare a caccia nei boschi, pescare nelle acque o approdare nei porti del monastero contro la volontà dell'abate *pro tempore*, né arrecare alcun danno o molestia. Rilasciava, infine, ai monaci il permesso di fondare casali o costruire mulini nei propri possedimenti, abolendo contemporaneamente ogni eventuale consuetudine, per quanto antica fosse, che contraddicesse a qualcuno dei privilegi sopra descritti.

A parte la genericità di alcune espressioni, si può constatare che, nel quadro delle attività economiche, la pastorizia<sup>25</sup> doveva svolgere un ruolo preminente, soprattutto nelle zone montane: da un lato, l'allevamento su vasta scala (compresi i bovini, necessari per la coltivazione dei campi) controllato dai monaci e dai loro dipendenti; dall'altro quello del bestiame minuto, probabilmente in greggi e mandrie di pochi capi (pecore, capre o maiali) e quale attività collaterale per la sopravvivenza. Comunque sia, risulta evidente il considerevole aumento della potenza economica del monastero, intorno a cui si era costituito ormai un complesso patrimoniale tanto cospicuo, da non essere sostanzialmente intaccato neppure dal depauperamento e dalle crisi dei secoli successivi, durante i quali le vicende di molti di questi beni possono essere ancora seguite; tra gli altri, basterà ricordare le cinque grandi masserie di Faranone, Faranello, Valleoscura, S. Ricciardo e Querce<sup>26</sup>.

All'abate era stato concesso — come s'è visto — l'esercizio della giurisdizione civile e forse criminale sui suoi vassalli; è probabile che godesse già in quest'epoca dell'esenzione dalla giurisdizione episcopale, com'è appunto attestato con chiarezza da una bolla di Clemente V del 20 febbraio 1311<sup>27</sup>. In precedenza, abbiamo la testimonianza di alcuni documenti pontifici (del 1219 e 1234)<sup>28</sup>, del *Liber censuum*<sup>29</sup> e quella del privilegio di Guglielmo II, mentre non credo sia possibile interpretare in tal senso i documenti dei catepani bizantini, che si limitavano ad una tutela da eventuali abusi. L'esenzione monastica dovette quindi affermarsi, nel nostro caso, durante l'epoca normanna, sulla base delle prime concessioni bizantine; ma soprattutto è probabile che abbia influito, secondo un pro-

---

<sup>25</sup> CONIGLIO, *Il convento* cit., p. 17; CORSI, *Il monastero* II, p. 72 e nota 47.

<sup>26</sup> CORSI, *Il monastero* II, p. 73 e note 49-50; per le vicende patrimoniali in epoca moderna, cfr. T. NARDELLA, *Alcune note sui beni territoriali dell'abbazia nullius di San Marco in Lamis*, in AA. VV., *San Matteo* cit., pp. 81-100.

<sup>27</sup> Edizione: *Documenti tratti dai Registri Vaticani*. II, *Da Bonifacio VIII a Clemente V*, Trani 1963, pp. 129-131, n. 114; cfr. CORSI, *Il monastero* II, p. 73.

<sup>28</sup> CORSI, *Il monastero* II, p. 73.

<sup>29</sup> *Le Liber censuum de l'Église Romaine*, a cura di P. FABRE e L. DUCHESNE, I, Paris 1910, p. 32 e nota 4; cfr. CORSI, *Il monastero* II, p. 74.

cesso di portata generale, l'impegno dei monaci nella *cura animarum* delle popolazioni rurali, da loro accolte e organizzate sulle proprie terre, nei centri demici di recente fondazione<sup>30</sup>.

Nel febbraio 1177 Guglielmo II promulgava una *constitutio dotalitii* in occasione del suo matrimonio con Giovanna, figlia del re Enrico II d'Inghilterra; alla sposa egli concedeva, quale *dotarium*, il cosiddetto *Honor Montis S. Angeli*, che venne a costituire una circoscrizione autonoma, feudo delle regine di Sicilia<sup>31</sup>. Ad esso Guglielmo aggiungeva i monasteri di S. Giovanni in Lamis e di Santa Maria di Pulsano, « ut sint de honore ipsius dotarii », ma in effetti ponendo le premesse giuridiche di future spoliazioni<sup>32</sup>.

Alcuni episodi rivelano, intanto, il prestigio raggiunto in quegli anni dalla potente abbazia garganica. Nel 1180 il suo abate Maginolfo risulta presente, come testimone, insieme all'abate Matteo di S. Pietro di Terra Maggiore (oggi Torremaggiore) ed a Roberto vescovo di Civitate, alle donazioni compiute da Roberto, conte di Loretello, alla chiesa di S. Maria di Bovino<sup>33</sup>. In data 28 settembre 1204 papa Innocenzo III affidava all'abate di S. Giovanni in Lamis ed al vescovo di Termoli un difficile incarico, quello di comporre l'aspro dissidio tra il clero di Foggia ed il vescovo di Troia; al termine della loro missione, i due legati pontifici dovevano trasmettere a Roma una dettagliata relazione sui risultati conseguiti<sup>34</sup>.

Un indizio della incipiente decadenza è, invece, fornito dall'elezione ad abate di un Guglielmo, persona non idonea; papa Onorio III era perciò intervenuto, annullando l'elezione e privando i monaci dei loro diritti elettorali. Successivamente, in data 29 agosto 1218, il papa aveva di nuovo concesso questa facoltà, esortando nello stesso tempo a farne buon uso<sup>35</sup>. Il 4 gennaio dell'anno successivo Onorio III incaricava i vescovi di Dragonara e di Lucera

---

<sup>30</sup> CORSI, *Il monastero* II, p. 74 e nota 58 (con ampia bibliografia).

<sup>31</sup> *Ibidem.*, p. 75; cfr. P. F. PALUMBO, *Honor Montis Sancti Angeli*, in « Archivio storico pugliese », VI (1953), pp. 306-370, particul. pp. 338-340 e *passim*.

<sup>32</sup> Così ritiene anche CONIGLIO, *Il convento* cit., p. 17.

<sup>33</sup> CORSI, *Il monastero* II, p. 75.

<sup>34</sup> *Ibidem.*

<sup>35</sup> *Documenti tratti dai Registri Vaticani*. I, *Da Innocenzo III a Nicola IV*, a cura di D. VENDOLA, Trani 1940, p. 93, n. 98; cfr. CORSI, *Il monastero* II, pp. 75-76.

di svolgere un'indagine sull'elezione di Stefano ad abate del monastero e, nel caso l'avessero trovata conforme ai canoni, la approvasero, altrimenti provvedessero essi stessi a scegliere una persona idonea<sup>36</sup>. Un episodio ancor più clamoroso di indisciplina e disordine interno ci è noto attraverso una lettera di Gregorio IX, del 6 novembre 1234, con la quale si dava mandato all'arcivescovo di Bari ed al vescovo di Troia di recarsi personalmente al monastero, per indagare e punire i colpevoli. Era infatti accaduto che il papa avesse inviato una lettera ai monaci, per esortarli all'obbedienza verso l'abate; il decano stava appunto per leggerla in capitolo, quando alcuni monaci ribelli gliela strapparono con violenza e la lacerarono. È evidente che per giungere a tanta asprezza di rapporti, la crisi doveva aver messo radici profonde ed estese; non è certo un caso che quei monaci ribelli si fossero in precedenza appellati alla Sede apostolica « ut regularem disciplinam effugerent »<sup>37</sup>. Non è improbabile che l'abate qui contestato sia da identificare con lo Stefano eletto nel 1218<sup>38</sup>, forse per un richiamo ai torbidi che precedettero la sua elezione; è da considerare, però, che i due episodi avvennero a sedici anni di distanza tra loro e che se ne ignorano per entrambi i motivi, mentre si ricava un chiaro indizio della crisi interna, di carattere non occasionale o transitorio.

Alle consuete dispute patrimoniali ci riporta la vertenza che S. Giovanni in Lamis ebbe con il monastero di Cava nel 1227, a causa dei diritti di pesca sul pantano di S. Egidio, presso S. Giovanni Rotondo<sup>39</sup>. La chiesa di S. Egidio *de Pantano* era stata donata alla SS. Trinità di Cava nel 1086 dal conte Enrico (il quale svolse una politica di concessioni in favore dei grandi monasteri di Cava e Montecassino), con i quattro quinti del Pantano allora esistente: il resto apparteneva a S. Giovanni in Lamis, che l'usava per abbeverare i propri armenti<sup>40</sup>. A S. Egidio (divenuto priorato)

<sup>36</sup> VENDOLA, *Documenti cit.*, I, p. 96, n. 103; cfr. CORSI, *Il monastero II*, p. 76.

<sup>37</sup> VENDOLA, *Documenti cit.*, I, pp. 169-170, n. 193; cfr. CORSI, *Il monastero II*, p. 76.

<sup>38</sup> FORTE, *Il santuario cit.*, p. 24, lo ritiene certo; cfr. in proposito CORSI, *Il monastero II*, p. 76, nota 64.

<sup>39</sup> CORSI, *Il monastero II*, pp. 76-77.

<sup>40</sup> Sui beni del monastero di Cava nel Gargano e, specificamente, sul priorato di S. Egidio: CORSI, *Il monastero II*, p. 76, nota 66; cfr., in genere, P. GUILLAUME, *Essai historique sur l'abbaye de Cava*, Cava dei Tirreni 1877.

si aggiunse in epoca imprecisata la chiesa di S. Nicola *de Pantano*, probabilmente a partire dal 1168; di certo, è ricordata quale possedimento di Cava in un documento angioino del 1270<sup>41</sup> Il 17 maggio 1227, dunque, papa Gregorio IX incaricava Aliberto, abate del monastero di San Modesto, Mauro, abate del monastero di San Lupo in Benevento, ed un canonico beneventano, perché indagassero sulle pretese usurpazioni dei diritti di pesca nel pantano di S. Egidio, compiute dai monaci di S. Giovanni in Lamis e da altri, ecclesiastici e laici, in danno del monastero di Cava. I giudici, il 1° luglio seguente, ordinavano agli accusati di presentarsi in giudizio a Benevento, entro l'8 settembre successivo; prima della scadenza, Balsamo, abate di Cava, comunicava ai giudici la nomina del priore Benedetto, quale procuratore del suo monastero nella causa. Essendo gli accusati contumaci, i giudici li condannarono alle spese di giudizio e colpirono d'interdetto il monastero di S. Giovanni in Lamis, ordinando loro altresì di presentarsi entro una data stabilita. In conseguenza di ciò, l'abate Roberto di S. Giovanni in Lamis comunicava ai giudici che avrebbe inviato un suo procuratore e chiedeva l'annullamento della condanna alle spese di giudizio ed all'interdetto; subito dopo nominava, infatti, quale procuratore il monaco Andrea. Il 2 ottobre 1227, infine, i giudici discutevano la causa e condannavano il monastero di S. Giovanni in Lamis per le usurpazioni, comminando la scomunica ai colpevoli.

Un colpo assai grave per il patrimonio del monastero, forse addirittura decisivo per l'entità della confisca, fu arrecato da Federico II, il quale nel 1220 tolse S. Giovanni Rotondo alla badia, col pretesto che i documenti dell'epoca bizantina non ne giustificavano l'attribuzione. A nulla valsero le proteste del papa; Federico restò fermo nelle sue decisioni, basate formalmente sulle norme del diritto feudale, così come fece anche nei riguardi del monastero di S. Pietro di Terra Maggiore<sup>42</sup>. Da una aggiunta al *Catalogus Baronum*, databile tra il 1239 ed il 1240, sappiamo che l'abate di

---

<sup>41</sup> NARDELLA, *Memorie* cit., pp. 47-49 e *passim*; altre notizie in *I Registri della Cancelleria Angioina*, ricostruiti da Riccardo FILANGIERI con la collaborazione degli Archivisti napoletani, II, 1265-1281, Napoli 1951, p. 190, n. 485.

<sup>42</sup> *Historia diplomatica Frederici II*, a cura di J. L. A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, IV/2, Parisiis 1855, pp. 905-913, e V/1, Parisiis 1857, pp. 250 e 252; cfr. CORSI, *Il monastero* II, p. 77.

S. Giovanni in Lamis era elencato fra i prelati feudatari del giustizierato di Capitanata, in ragione del feudo di S. Marco e di Fazioli <sup>43</sup>. Il *Quaternus de excadenciis*, infine, registra il casale Sala, già noto per il privilegio di Guglielmo II, come appartenuto un tempo al nostro monastero <sup>44</sup>.

Con l'avvento degli Angioini le proprietà confiscate furono restituite al monastero, ma i difficili rapporti con la nuova feudalità e la progressiva decadenza vanificarono ben presto gli effetti della restaurazione patrimoniale. Per quanto riguarda S. Giovanni Rotondo, dall'inchiesta promossa verso il 1277 dal principe Carlo (investito da suo padre, Carlo I, dell'*Honor Montis Sancti Angeli*) <sup>45</sup> siamo informati delle tesi di coloro che, sulla scia delle decisioni di Federico II, cercavano di limitare i diritti del monastero solo ai diritti di baiulazione ed all'elezione dei giudici annuali <sup>46</sup>. Secondo costoro, dunque, S. Giovanni Rotondo sarebbe sorto per volontà di Enrico VI, che vi avrebbe trasferito gli abitanti di Castellaro (Castellan Bizzano o Pirgiano), posto sul monte omonimo sovrastante il nuovo insediamento; questo sarebbe stato poi usurpato dai monaci, (o dal conte Matteo di Lesina, che l'avrebbe illegalmente donato al monastero) finché l'imperatore non ne riordinò la reintegrazione nel demanio. Comunque sia, il 21 settembre 1273 l'abate Parisio concedeva in enfiteusi, vita natural durante, al nobile Teobaldo d'Helamant il casale di S. Giovanni Rotondo e le sue pertinenze, al censo annuo di quaranta once d'oro, da pagare al monastero nella ricorrenza della festività di S. Giovanni Evangelista; per la locazione erano intanto versate, sul momento, cento once d'oro <sup>47</sup>. Il monastero si riservava il diritto, inoltre, di continuare

---

<sup>43</sup> JAMISON, *Catalogus* cit., p. 285, n. 1435; cfr. CORSI, *Il monastero* II, p. 78.

<sup>44</sup> *Quaternus de excadenciis et revocatis Capitinatae de mandato imperialis maiestatis Frederici secundi*, cura et studio monachorum Ordinis sancti Benedicti archicoenobii Montis Casini, Montecassino 1903, p. 62; cfr. CORSI, *Il monastero* II, p. 78.

<sup>45</sup> PALUMBO, *Honor* cit.; cfr. FILANGIERI, *I Registri* cit., II, pp. 268-269, n. 137.

<sup>46</sup> E. STHAMER, *Bruchstücke Mittelalterlicher Enqueten aus Unteritalien. Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufen*, Berlin 1933, pp. 88-89.

<sup>47</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, fondo Chigi, E VI 183, perg. n. 31 (originale); cfr., in questo caso come nei successivi, la trascrizione di G. MAN-

ad esercitare in S. Giovanni Rotondo le mansioni spirituali ed a riscuoterne i relativi proventi, con la protezione dello stesso locatario, il quale avrebbe pertanto permesso ad un monaco di risiedere nel casale ed all'abate o al decano di recarvisi ogni anno per qualche giorno. La motivazione ufficiale di tale concessione in enfiteusi, come viene dichiarato nel documento, era rappresentata dall'impossibilità dei monaci, « multis ... sumptibus et laboribus fatigati », di ricavarne qualche utile. Al di là della genericità della formula, il continuo ricorso in questo periodo al sistema delle locazioni, da un lato attesta ulteriormente la gravità della crisi del monastero, ormai incapace di controllare i suoi possedimenti e le forze cittadine emergenti; dall'altro, ne accelera la fine sotto le spoglie di un rimedio illusorio, introducendo una feudalità che ricercava nuovi spazi di sfruttamento e di dominio.

In quegli stessi anni (tra il 1270 ed il 1277) sono abbastanza frequenti gli interventi regi a favore del monastero, perché funzionari e vassalli ne rispettino i diritti e paghino quanto dovuto, come in occasione della partenza dell'abate per il concilio di Lione o dei censi non versati dal mastro massaro di Capitanata, per delle terre seminate prese in fitto<sup>48</sup>. Anche ciò, naturalmente, è indice di debolezza, non sanata — come s'è detto — dal recupero dei beni perduti durante l'epoca sveva: al monastero erano stati restituiti i casali Sala e Fazioli, oltre alla porzione del pantano di S. Egidio (cioè la sua quinta parte), mentre aveva continuato a possedere delle terre nei pressi di Molfetta, menzionate in un atto del 1257 e, successivamente, nel 1273 (in questo caso come oliveti)<sup>49</sup>.

Negli ultimi decenni del secolo XIII si moltiplicano i segni di una crisi ormai irreversibile. Il 23 novembre 1282 papa Martino

---

DUZIO, *Documenti sul monastero di S. Giovanni in Lamis*, tesi di laurea discussa nell'a. a. 1966-67 presso l'università di Roma (cfr. CORSI, *Il monastero* I, p. 366, nota 7; da ora in poi citata: MANDUZIO), n. 21, pp. 61-67. Ho riscontrato sugli originali la trascrizione del Manduzio, apportando alcune modifiche.

<sup>48</sup> Numerose testimonianze sono in FILANGIERI, *I Registri* cit., VI, 1270-1271, Napoli 1954, p. 235, n. 1253; XI, 1273-1277, Napoli 1958, p. 52, n. 124; XII, 1273-1276, Napoli 1959, p. 100, n. 368; XIV, 1275-1277, a cura di I. MAZZOLENI, Napoli 1961, p. 175, n. 260.

<sup>49</sup> STHAMER, *Bruchstücke* cit., pp. 84-86 e 89-90; *Le carte di Molfetta (1076-1309)*, a cura di F. CARABELLESE [Codice Diplomatico Barese, VII], Bari 1912, pp. 142-143; cfr. CORSI, *Il monastero* II, p. 71 e nota 41.

IV era costretto ad intervenire per sollecitare la nomina di un successore all'abate Leone, da tempo defunto ma non sostituito dai monaci; l'incarico di provvedere in merito fu affidato a Gerardo, cardinale di S. Sabina e delegato apostolico nel regno di Sicilia<sup>50</sup>. L'abate Leone risulta, infatti, già defunto all'epoca dell'inchiesta sopra ricordata, quando un testimone lo accusava di aver dato alle fiamme la copia di una sentenza, che assegnava al demanio S. Giovanni Rotondo; Leone se ne era impadronito, corrompendo con dodici once d'oro i due giudici che custodivano il documento<sup>51</sup>. Il casale era stato, quindi, dato di volta in volta in locazione a vari personaggi, come a Tipaldo Alemanno verso il 1277<sup>52</sup> e, il 13 giugno 1285, a Giovanni de la Gonesse, maresciallo del regno di Sicilia<sup>53</sup>. L'atto venne stipulato quel giorno a Napoli dall'abate Giovanni (certamente quello eletto dopo l'intervento del papa e del suo delegato) e dal decano frate Guglielmo, aventi come loro avvocato il noto giurisperito Nicola Freccia di Ravello. La concessione è fatta vita natural durante e dietro pagamento annuo di quaranta once d'oro, da versare nella festività di S. Giovanni Battista del mese di giugno, con l'aggiunta delle consuete condizioni: che fosse lecito, cioè, al monastero tenere nel casale uno o due monaci in una dimora conveniente, fornita dal locatario, al fine di percepire le decime col suo pieno appoggio e — in particolare — quelle sui parti annuali delle pecore e delle capre; che il monastero fosse validamente sostenuto in ogni suo diritto contro gli usurpatori; che fosse sostituito dal locatario nell'assolvimento degli obblighi feudali (limitatamente a S. Giovanni Rotondo); che infine l'abate ed il decano fossero onorevolmente ospitati nel casale, all'occasione, una o due volte l'anno, con tutto il loro seguito (che, per l'abate, era di sei accompagnatori a cavallo e otto pedoni, per il decano della rispettiva metà). Tra i testimoni sottoscrissero Roberto, vescovo di Isernia, e il giurista Marino da Caramanico.

<sup>50</sup> ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, (d'ora innanzi A.S.V.), *Reg. Vat.* 41, c. 109v, n. 30 (copie registrata); cfr. MANDUZIO, n. 22, p. 67; regesto in VENDOLA, *Documenti cit.*, I, p. 316, n. 399. Su Gerardo: K. EUBEL, *Hierarchia catholica medii aevi*, I, Monasterii 1913<sup>2</sup>, p. 38 (rist. anast.: Patavii 1960).

<sup>51</sup> SHAMER, *Bruchstücke cit.*, p. 88.

<sup>52</sup> *Ibid.*, pp. 87-88.

<sup>53</sup> BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, (d'ora innanzi B.A.V.), fondo Chigi, E VI 183, perg. n. 38 (originale); cfr. MANDUZIO, n. 24, pp. 74-84.

Il cardinale Gerardo ricompare nel 1286 in una vicenda riguardante ancora S. Giovanni Rotondo, i cui abitanti si erano ribellati all'abate ed erano stati perciò scomunicati ed il casale sottoposto ad interdetto<sup>54</sup>. Il 22 maggio 1286 il capitolo della chiesa di S. Maria Maggiore di S. Giovanni Rotondo, riunito nella chiesa di S. Leonardo, nominava quale suo procuratore il diacono Giovanni, con l'incarico di chiedere al cardinal Gerardo, delegato apostolico nel regno di Sicilia, l'assoluzione dalla scomunica e dall'interdetto da lui comminati, a causa della vertenza col monastero di S. Giovanni in Lamis; tutti i chierici si obbligavano, pertanto, a prestare all'abate Giovanni il prescritto giuramento di fedeltà, come di vassalli al loro signore, e — in sua vece — a Giovanni de la Gonesse, locatario di S. Giovanni Rotondo. La medesima richiesta veniva formulata, in pari data, dall'università di S. Giovanni Rotondo, della quale era nominato procuratore il concittadino Perrone di Salpi. I due procuratori, perciò, il 3 giugno 1286, prestavano il giuramento di fedeltà all'abate Giovanni, in presenza del cardinal Gerardo, di Filippo arcivescovo di Napoli e di altri testimoni, obbligandosi al pagamento di una penale di cinquecento once d'oro, in caso di inosservanza.

Il casale Sala, già ritornato in possesso del monastero<sup>55</sup>, venne dato in locazione, il 10 agosto 1283, per la durata di venti anni ad Adamo Fourrier, regio consigliere e rettore del Patrimonio della Chiesa in Toscana, rappresentato dal suo procuratore Giovanni (che, probabilmente, stava cercando di risolvere — subito dopo la sua elezione — i problemi finanziari più impellenti), dichiarando di aver urgente bisogno di denaro liquido, per assolvere ai propri obblighi feudali (l'invio di un cavaliere all'esercito regio) e per proseguire dei processi intentati contro alcuni usurpatori, affermavano di non avere né denaro né altri beni mobili da vendere, sicché affittavano il casale al censo annuo di cinque once d'oro. Si specificava, inoltre, che il locatario aveva già da qualche tempo in fitto il casale, al censo annuo di quattro once d'oro; con l'aumento, egli si impegnava ora ad

---

<sup>54</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 2 (originale); cfr. MANDUZIO, nn. 25-27, pp. 85-99.

<sup>55</sup> FILANGIERI, *I Registri* cit., II, p. 109, n. 405.

<sup>56</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 183, perg. n. 35 (originale); cfr. MANDUZIO, n. 23, pp. 68-74.

anticipare anche quindici once, pari a tre delle nuove annualità. Il monastero si riserva il diritto di riscuotere le decime e di mantenere nel casale un monaco per le necessità del culto; inoltre la facoltà di impiantare una vigna o di coltivare un appezzamento di terra, dell'estensione non superiore ai tre tomoli. Le eventuali contese fra il monastero e gli abitanti del casale dovevano essere discusse solo nella curia del locatario, il quale — dal canto suo — si impegnava, anche a nome dei suoi eredi, a restituire alla scadenza il casale e le sue pertinenze, comprese le eventuali migliorie apportate.

Il 20 marzo 1307, in Foggia, l'abate Giovanni (il quale, dunque, conservò a lungo la sua carica) e Giovanni da S. Severo, arcidiacono di Lucera e procuratore del decano Mattiotto e dei monaci, davano in locazione il casale Sala a Roberto d'Aunay, signore di Teano e Caramanico, vita natural durante, al censo annuo di dieci once d'oro<sup>57</sup>: il monastero infatti, come veniva dichiarato, era impotente a difendere quel possedimento dai tentativi di usurpazione degli abitanti circonvicini, tanto più che — a quanto si deduce da una delle clausole — il casale era rimasto del tutto spopolato a causa delle pesanti tassazioni statali. Roberto si impegnava anche a fornire degna accoglienza nel casale all'abate o al decano, almeno una o due volte l'anno; di riservare una casa a disposizione dei monaci, oltre alle vigne già dell'oblato Ricciardo e quelle (con olivi e altri alberi) vendute da un certo Parmesano all'abate; di mantenere in buone condizioni gli edifici (la sala della curia, da ricoprire; il trappeto; il forno ed il mulino) e le coltivazioni (soprattutto oliveti e vigne); di far ristabilire gli esatti confini del tenimento del casale, mediante l'intervento della Curia regia; di pagare venti once d'oro, « pro intratura dicte locationis », ed altre due per la conclusione del contratto; di proteggere, infine, i diritti del monastero. In particolare, si evidenzia l'impegno di Roberto a far ottenere una riduzione sulle tasse future e l'esenzione dagli arretrati di quelle già in pagamento, « ita quod ex hoc ipsum casale rehabitare valeat per incolas suos, qui propter gravamen tassationis predicte reliquerunt habitationem eiusdem ». Tra i testimoni sottoscrittori, sono da annoverare fra Pietro, vescovo di Civitate, e Giovanni de Verreriis, arciprete di Foggia.

<sup>57</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 20 (originale); cfr. MANDUZIO, nn. 32-33, pp. 126-137.

Alla morte di Roberto d'Aunay, il casale Sala venne concesso vita natural durante, con atto stipulato il 15 marzo 1319, al nobile Giovanni Russo *de Solmato*, allo stesso censo pagato dal precedente<sup>58</sup>. Il monastero, già passato all'Ordine cistercense e avente come abate Francesco di Atri, si riservava i soliti diritti e, in particolare, il possesso di alcune vigne (locate ad un Andrea de Salle di S. Severo) e la fornitura di un pranzo e dodici ceri, in occorrenza della visita dell'abate; il locatario, da parte sua, si obbligava a sostenere i connessi carichi feudali.

Nei pressi di Sala, quindi in pianura, il monastero possedeva anche dei beni burgensatici: terre seminate lungo le vie per *Casalenovum* e per Banzia<sup>59</sup>; grandi estensioni di vigneti lungo le vie per *Casalenovum*, per S. Severo, per S. Andrea *in stagnis* e per Banzia, oltre che in località S. Ricciardo e Pozzo di Virgilio; infine, molti alberi di olivo ed orti, quasi sempre dati a censo<sup>60</sup>. Nei pressi del casale Fazioli, anch'esso restituito — come s'è detto — al monastero, vi era una palude o pantano, pure di pertinenza di S. Giovanni in Lamis<sup>61</sup>. Altri beni nei pressi di *Casalenovum*, costituiti da vari appezzamenti di terra, vennero dati, tra il 1286 ed il 1296, in locazione ad alcuni abitanti di quel casale. Il 22 luglio 1286, ad esempio, l'abate Giovanni concedeva un appezzamento di terra a Bartolomeo di don Giacomo di *Casalenovum*, vita natural durante sua e del suo unico figlio, al censo annuo di due tarì, di quattro salme di frumento e di due salme d'orzo; i tarì dovevano essere pagati nella ricorrenza della festività di S. Giovanni Battista, « de mense iunii », mentre il frumento e l'orzo in quella dell'Assunzione, « de mense augusti »<sup>62</sup>. Si precisa, inoltre,

<sup>58</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 10 (originale); cfr. MANDUZIO, n. 50, pp. 228-237.

<sup>59</sup> Su Banzia: A. CASIGLIO, *Insedimenti medievali scomparsi in Capitanata: Banzia o Vanzo e Sala*, in « Archivio storico pugliese », XXXII (1979), pp. 271-283, particul. pp. 272-280. Su *Casalenovum*: V. RUSSI, « *Casalenovum* ». *Un antico abitato pugliese*, in « Rassegna Pugliese » IV/6-8 (giugno-agosto 1969), pp. 3-12 dell'estratto.

<sup>60</sup> STHAMER, *Bruchstücke* cit., pp. 84-86.

<sup>61</sup> *Ibid.*, pp. 89-90; per altre terre di S. Giovanni in Lamis presso Fazioli, cfr. CAMOBRECO, *Regesto* cit., pp. 154-155, n. 225.

<sup>62</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 3 (originale); cfr. MANDUZIO, n. 28, pp. 99-106.

che il censo non sarebbe stato versato in caso di accertate distruzioni belliche (« propter guerram manifestam »), ad esclusione dei tarì, da pagare comunque. L'appezzamento in questione confinava, secondo la descrizione riportata, con la via per il Pozzo di Lupolo, con le terre delle monache di *Casalenovum*, con quelle degli Ospedalieri, dell'arcivescovo (evidentemente, di Siponto), di alcuni privati e dello stesso monastero. Uguali condizioni per un appezzamento contiguo (come si deduce dalla descrizione dei confini) furono fatte il 1° gennaio 1293 a Giovanni Stelluto di *Casalenovum*, sempre da parte dell'abate Giovanni in rappresentanza del monastero<sup>63</sup>. Un censo, invece, di sette tarì e dieci grana (da versare nella festività di Ognissanti), di sedici salme di frumento e otto di orzo (da versare nella festività dell'Assunzione) venne stipulato dall'abate Giovanni con i fratelli Guglielmo e Filippo di Antenore di *Casalenovum*, il 4 novembre 1296, alle medesime condizioni dei precedenti contratti<sup>64</sup>. I confini delle terre erano segnati, ad oriente, dal fiume Burgano (l'attuale torrente Vulgano); a settentrione ancora dal Vulgano e dalla via di S. Pietro in Campo; ad occidente dalle terre del monastero concesse a Bartolomeo Stelluto (certamente imparentato al Giovanni Stelluto sopra citato); a mezzogiorno, infine, da un'altra via, detta degli antichi casali.

Lo stesso sistema di conduzione venne applicato ai più lontani possedimenti di Terra di Bari: il 16 novembre 1289, in Bisceglie, venivano dati in locazione per cinque anni, a cominciare dal susseguente Natale, i beni della chiesa di S. Silvestro, nei pressi appunto di Bisceglie<sup>65</sup>. I contraenti erano, da un lato, l'abate Giovanni e, dall'altro, il prete Simeone, abate della chiesa di S. Andoeno di Bisceglie, il quale si impegnava a pagare un censo annuo di sei tarì nella festività di S. Giovanni Evangelista « de mense decembris » (ma, per la prima scadenza, il versamento era immediatamente compiuto nelle mani del decano, frate Guglielmo), ad apportare le dovute migliorie e, infine, a soddisfare eventuali diritti su quei beni del ve-

<sup>63</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 9 (originale); cfr. MANDUZIO, n. 30, pp. 112-119.

<sup>64</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 12 (originale); cfr. MANDUZIO, n. 31, pp. 119-126.

<sup>65</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 7; cfr. MANDUZIO, n. 29, pp. 106-111; anche CORSI, *Il Monastero II*, p. 71, nota 40.

scovo locale. Nelle pertinenze di S. Silvestro erano compresi: una « curticella » di terra, in località S. Silvestro, con undici olivi, un noce e due mandorli; poi altri tre olivi, due dei quali lungo la via per Molfetta; altri tre olivi; un pezzo di terra in località « Lama de Macina », con sette ovili; cinque altri ovili nella medesima località, presso un oliveto della chiesa di S. Andoenò; una pezza di vigna abbandonata, infine, in località S. Leone. Sottoscrissero, oltre all'abate Giovanni e al decano Guglielmo, i frati Romano, Mattiotto, Guglielmo, Andrea, Tommaso, Matteo e Guglielmo (in tutto, tre di questo nome).

Nel primo decennio del secolo XIV, il monastero di S. Giovanni in Lamis era ancora indubbiamente uno dei più potenti della Capitanata: nel 1310, appunto, il suo reddito era computato in 250 once d'oro, cifra ben più alta di quelle computate per altri monasteri della stessa zona<sup>66</sup>. La crisi, tuttavia, doveva apparire ormai irrisolvibile, se nel 1307 si decideva di dare inizio alle procedure per l'incorporazione del monastero a quello cistercense di S. Maria di Casanova, in diocesi di Penne<sup>67</sup>. Il 13 agosto 1307, infatti, veniva nominato quale procuratore il decano Mattiotto, con l'incarico di promuovere dinanzi al pontefice la causa dell'unione; l'atto veniva firmato dall'abate Giovanni (che doveva essere ormai anziano) e dai frati Mattiotto, Guglielmo, Giovanni, da un secondo Giovanni, da Paolo e Nicola. Il 17 agosto successivo, nel monastero di S. Maria di Ripalta (anch'esso allora cistercense) il decano Mattiotto si obbligava nei confronti dell'abate Giacomo di Casanova, ivi presente, ad eseguire il mandato ricevuto; l'atto notarile fu sottoscritto, oltre che da alcuni monaci di Ripalta e da altri testimoni, dall'abate Giovanni di S. Giovanni in Lamis e da Giovanni di S. Severo, arcidiacono di Lucera, già menzionato sopra in riferimento al coevo contratto di locazione del casale Sala. Dal contesto, risulta evidente l'esistenza di un accordo, sulla base della reciproca convenienza all'unione, tanto da giungere — anni dopo — ad attestarne falsa-

---

<sup>66</sup> *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia - Lucania - Calabria*, a cura di D. VENDOLA, Città del Vaticano 1939, p. 6, n. 51.

<sup>67</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 19; cfr. MANDUZIO, nn. 34-35, pp. 137-144. Regesto in A. MONACI, *Notizie e documenti per l'abbazia di Casanova nell'Abruzzo*, Roma 1894, p. 15, n. 46; cfr. FORTE, *Il santuario cit.*, pp. 24-26 (con alcune imprecisioni).

mente la realizzazione con una bolla di Clemente V del 23 gennaio 1310<sup>68</sup>.

In effetti, Clemente V ordinò, con bolla da Avignone del 15 giugno 1310, all'arcivescovo Consiglio di Conza ed al vescovo Giovanni di Civitate di svolgere un'indagine circa le petizioni presentate dai monasteri di Casanova e di S. Giovanni in Lamis, quest'ultimo — come si dichiarava — travagliato da molti mali e ridotto ad appena cinque monaci (escluso dal computo l'abate, come appresso risulterà)<sup>69</sup>. L'inchiesta fu svolta solo dal vescovo di Civitate, non essendo disponibile l'arcivescovo di Conza assente dalla sua diocesi, con l'assistenza del notaio Giovanni *de Affricto* di Benevento (che compilò i verbali) e del chierico giurisperito Giovanni di S. Severo (non sappiamo se identificabile con l'omonimo, qualificato come arcidiacono di Lucera)<sup>70</sup>. In data 15 settembre 1310, dunque, il vescovo Giovanni inviava al papa la sua relazione, dichiarando di essersi recato — su richiesta dell'abate — al monastero di S. Giovanni in Lamis e di aver interrogato, singolarmente e previo giuramento, l'abate Giovanni ed i monaci, oltre ad alcuni religiosi e laici di S. Giovanni Rotondo, di S. Marco in Lamis e di Fazioli. Nel monastero era stato il 5 settembre ed aveva interrogato innanzitutto l'abate Giovanni, che rispose in tal modo alle questioni postegli dal vescovo: i monaci si erano notevolmente ridotti di numero (mentre in passato erano almeno quattordici o quindici); la situazione economica era peggiorata, a causa delle usurpazioni compiute (da oltre un decennio) « a quibus potentibus et magnatibus » o dai loro funzionari, come quelli della regina Maria (madre di re Roberto), di Filippo principe di Taranto, dagli eredi di d'Étandard, da Giovanni *de Suriaco*, dagli eredi di Carlo *de Raiano*, dai frati dell'Ordine Teutonico (dimoranti in Farano) e da altri « potentes »; vi era penuria di monaci anche in altri monasteri circostanti dello stesso Ordine né, d'altro canto, si poteva sperare di trovare degli

<sup>68</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185 (copia autentica di falsificazione del 15 febbraio 1312); edizione in F. UGHELLI-N. COLETI, *Italia sacra*, VII, Venetiis 1721, col. 841. Regesto in MONACI, *Notizie cit.*, p. 17, n. 53.

<sup>69</sup> VENDOLA, *Documenti cit.*, II, pp. 125-126, n. 109. Sui due vescovi: EUBEL, *Hierarchia cit.*, I, pp. 189 e 303.

<sup>70</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 26, ed E VI 185, perg. n. 1 (due originali); cfr. MANDUZIO, n. 40, pp. 152-181. Regesto in MONACI, *Notizie cit.*, p. 16, n. 51.

aspiranti tra la popolazione della zona; i monaci che aveva accolto erano o morti o fuggiti o si erano vicendevolmente scannati; l'unica possibilità di riforma, infine, poggiava sull'unione col monastero di Casanova, ricco di beni materiali e popolato (comprese le grancie) da oltre cinquecento monaci. Di tono analogo furono le risposte degli altri interrogati: il decano Mattiotto, il quale precisò di risiedere nel monastero da oltre trenta anni; Guglielmo, monaco e sacerdote, residente da circa dodici anni; Tommaso diacono, monaco da circa venti anni; Nicola suddiacono, monaco da oltre dodici anni; Andrea, infine, monaco e sacerdote, che dichiarò di trovarsi in quel monastero solo da un anno e mezzo e di aver visto, in questo periodo, la vestizione di due monaci, i quali però erano passati l'uno all'Ordine morronese (i Celestini) e l'altro al « monasterio Sculcario » (S. Matteo di Sculcula?). L'inquisitore, per meglio rendersi conto della situazione, andò subito dopo ad ispezionare il dormitorio dei monaci, dove vide solo cinque letti. Il 7 settembre, un lunedì, il vescovo interrogò nel monastero altri testimoni: fra Gerardo da Guglionesi, dei Minori di S. Giovanni Rotondo; il diacono Onofrio, chierico di S. Maria di S. Giovanni Rotondo; il suddiacono Guglielmo, anche lui chierico di S. Maria; Filippo, cappellano del casale di S. Marco; Goffredo *de Russo*, baiulo di S. Marco; Simone *de Maiori*, giudice di S. Marco; Angelo, cappellano della chiesa di S. Nicola del casale Fazioli; Radolfino, camerario dell'abate in Fazioli; Pietro detto Corvo, baiulo di Fazioli; Nicola, giudice di Fazioli, ed Ursone di Altamura, abitante di Fazioli. Tutti fecero concordemente dichiarazioni analoghe a quelle sopra riferite, ulteriori precisazioni circa le usurpazioni e gli usurpatori furono fornite dal camerario Radolfino: i funzionari della regina Maria, dimoranti in Motta di Candelaro, avevano occupato terre del monastero presso Fazioli; quelli del principe Filippo, dimoranti in S. Chirico, ed i frati dell'Ordine Teutonico, dimoranti in Farano, avevano usurpato altre terre presso Fazioli; gli eredi di Carlo *de Raiano*, già signore di Rignano, avevano usurpato delle terre presso S. Marco in Lamis; quelli di Étandard, dimoranti in *Casalenovum*, avevano occupato parte del territorio appartenente al distrutto casale Salsola ed altre terre presso casale Sala, ormai quasi distrutto; Giovanni *de Suriaco*, dimorante in S. Eleuterio, aveva usurpato anche lui delle terre presso Sala. Intorno alle imprese di questi potenti usurpatori, del resto, siamo informati sin dal 1294, quando Carlo II dovette intervenire per imporre ad un fun-

zionario della regina Clemenza, moglie di Carlo Martello, la restituzione di terre usurpate al monastero; nel maggio di quell'anno, anzi, il vescovo di Canne ed il giustiziere di Capitanata, appositamente incaricati, apponevano le pietre terminali, a dividere le terre del casale Fazioli da quelle del casale Candelaro, di proprietà della regina<sup>71</sup>. Il giorno seguente, martedì 8 settembre, il vescovo Giovanni e il suo seguito proseguirono il loro cammino per la basilica di S. Michele Arcangelo e per Manfredonia, continuando a raccogliere concordi informazioni in merito; di tutto venne quindi stesa una scrupolosa relazione.

In base a quanto riferito dal vescovo di Civitate e ad un ulteriore controllo, affidato al cardinale Guglielmo de Longis, Clemente V, con bolla da Avignone del 20 febbraio 1311, sanciva l'unione di S. Giovanni in Lamis al monastero cistercense di S. Maria di Casanova; ai monaci « neri », che avessero preferito restare nel proprio Ordine, sarebbe stato comunque permesso rimanere in S. Giovanni ed assicurato loro ogni conveniente sostentamento<sup>72</sup>. In pari data, Clemente V dava mandato ad Aimardo, vescovo di Salpi, a Landolfo, cardinale e arcivescovo eletto di Bari, ed all'abate di Ripalta di immettere i cistercensi di Casanova nell'effettivo possesso dei beni di S. Giovanni in Lamis, dando così esecuzione al decreto pontificio<sup>73</sup>. L'11 giugno successivo, infatti, il cardinale Landolfo immetteva « in corporalem possessionem » del monastero fra Bartolomeo da Castellione, monaco di Casanova e priore di S. Bartolomeo di Carpineto, oltre che procuratore dell'abate di Casanova; della procedura di immissione erano incaricati, in qualità di subdelegati, i monaci cistercensi Simone, del monastero di Ripalta, e Benvenuto di Città S. Angelo, i canonici Adriano e Dionisio, della chiesa di S. Severino in S. Severo, e l'arciprete Giovanni, di

---

<sup>71</sup> *Syllabus membranarum ad Regiae Siculae Archivum pertinentium*, a cura di A. DE APREA, II/1, Napoli 1832, pp. 136-138, nn. 3-4.

<sup>72</sup> VENDOLA, *Documenti* cit., II, pp. 129-131, n. 114; cfr. FORTE, *Il santuario* cit., p. 27 (il quale, alle pp. 108-110, n. 9, riporta l'ed. del Vendola). Sul cardinal Guglielmo: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, p. 52.

<sup>73</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 28 (originale; altre due copie *ibid.*, E VI 184, perg. n. 27, e in Archivio Segreto Vaticano, *Reg. Vat.* 58, c. 130, n. 520); cfr. MANDUZIO, pp. 186-192, n. 42. Edizione ridotta in VENDOLA, *Documenti* cit., II, pp. 131-132, n. 115; cfr. FORTE, *Il santuario*, cit., p. 27 (riporta l'ed. del Vendola, alle pp. 110-111, n. 10).

S. Maria di Venacquosa<sup>74</sup>. L'atto di immissione venne rogato in Avignone, alla presenza di Landolfo, di alcuni vescovi, di Matteo, abate del monastero di S. Stefano di Monopoli, del chierico Vincenzo da Castellione, procuratore della Curia pontificia, e di Giovanni da S. Severo, procuratore dei monaci di S. Giovanni in Lamis.

L'8 dicembre 1311, nel monastero di S. Maria di Casanova, veniva rogato un pubblico strumento, col quale si attestava la nomina, da parte dell'abate e dei monaci di Casanova, del nuovo abate cistercense di S. Giovanni in Lamis, nella persona di fra Giovanni da Ofena, monaco di Casanova; a lui si sarebbero accompagnati altri dieci monaci e quattro conversi<sup>75</sup>. Pochi mesi dopo, in data 16 marzo 1312, re Roberto ordinava a Pietro di Cozel, giustiziere di Capitanata, di far prestare agli abitanti di S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis e Fazioli, vassalli di S. Giovanni in Lamis, il prescritto giuramento di fedeltà a Giacomo, abate di Casanova, o ad un suo legale rappresentante<sup>76</sup>. Il 23 gennaio 1313, infatti, il giustiziere trasmetteva quest'ordine al giudice Giacomo di Peschici, il quale — il 3 giugno successivo — avendo convocato « ad vocem preconis » i magistrati ed i cittadini più rappresentativi dell'università di S. Giovanni Rotondo, nella piazza pubblica dinanzi alla chiesa di S. Leonardo, faceva loro prestare il giuramento di fedeltà nelle mani di Basilio da S. Severo, camerario in quel casale (ad essi dato in locazione) di Giovanni Pipino e di suo figlio Nicola, oltre che procuratore dell'abate Giacomo di Casanova; era presente al giuramento, di cui venne redatto un verbale dal notaio Pietro di S. Giovanni Rotondo, anche il giudice regio Nicola *de Sasso*<sup>77</sup>. In attuazione delle decisioni pontificie, l'abate Giacomo ed i suoi monaci deliberavano, in data 2 luglio 1316, di acconsentire alla richiesta — presentata dal canonico Ruggero da Ortona suo procuratore — del vecchio abate benedettino Giovanni *de Mutina*, il quale voleva rimanere nel monastero di S. Giovanni in Lamis; per il suo sostentamento sarebbero state versate ogni anno cinquanta once in carlini

---

<sup>74</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 184, perg. n. 27; cfr. MANDUZIO, pp. 192-201, n. 43.

<sup>75</sup> *Infra*, nota 84; cfr. FORTE, *Il santuario* cit., p. 28.

<sup>76</sup> Cfr. FORTE, *Il santuario* cit., p. 28.

<sup>77</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 4 (originale); cfr. MANDUZIO, pp. 205-215, nn. 46-47.

d'argento, per metà in occasione della festa di Ognissanti e per l'altra metà entro la fine del successivo mese d'aprile<sup>78</sup>. Nel marzo 1319, come si è visto, risultava quale abate di S. Giovanni in Lamis Francesco di Atri<sup>79</sup>; il 1° maggio seguente, però, il sottopriore Bernardo e tutti i frati (Amico *de Adria*, Benedetto *de Asserico*, Matteo *de Adria*, Pietro *de Querquineto*, Andrea di S. Marco, Benedetto *de Ursaria*, Nicola *de Ofeno*, Giacomo *de Adria*, Roberto di S. Marco, Tommaso da Montebello, Andrea *de Farinula*) chiedevano all'abate Giacomo *de Valle* di Casanova di sostituire al più presto Francesco di Atri, rimosso dalla sua carica l'11 aprile precedente<sup>80</sup>. Giusto un mese dopo, il 1° giugno, l'abate Giacomo chiamava di nuovo alla guida di S. Giovanni in Lamis il monaco Giovanni da Ofena<sup>81</sup>: era evidentemente la scelta più opportuna, richiedendosi un'approfondita esperienza della situazione originale, per risolvere convenientemente la tempesta che si avvicinava.

Verso la conclusione del primo decennio cistercense, infatti, una nuova inchiesta rimetteva tutto in discussione: Giovanni XXII aveva incaricato nel 1318 Guglielmo di Balaeto, arcidiacono e suo cappellano, oltre che rettore di Benevento, di recuperare nel regno di Sicilia i beni della Chiesa e di estrometterne gli illegittimi detentori. Era stata quindi riaperta, nel quadro di questo generale riordinamento, l'inchiesta sulla liceità dell'incorporazione di S. Giovanni in Lamis a Casanova, sicché i due monasteri cistercensi furono convocati in giudizio dal nunzio pontificio. Il 16 gennaio 1320, Giovanni di Ofena ed i monaci di S. Giovanni in Lamis (il sottopriore Manerio, Pietro *de Querquineto* sacrista, Benedetto, Nicola, Tommaso, Berardo, Roberto e Margarito) nominavano Giacomo, preposito di S. Nicola di Vicoli, loro procuratore nella causa promossa da Guglielmo di Balaeto<sup>82</sup>. Anche Giacomo di Casanova ed il suo monastero provvidero, l'8 marzo 1320, ad eleggere due procuratori, nella persona di Ruggero di Ortona e Guglielmo di Atri, con l'incarico di chiedere alla Curia pontificia l'autorizzazione a difendersi

---

<sup>78</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 5 (originale; altra copia del 15 aprile 1318, *ibid.*, E VI 185, perg. n. 7); cfr. MANDUZIO, pp. 215-226, n. 48.

<sup>79</sup> *Supra*, p. 145 e nota 58.

<sup>80</sup> *Infra*, nota 84.

<sup>81</sup> *Infra*, nota 84.

<sup>82</sup> *Infra*, nota 84.

in qualunque causa, a difesa dei diritti propri e di quelli di S. Giovanni in Lamis<sup>83</sup>.

Il processo<sup>84</sup> si svolse a Napoli, nel palazzo della chiesa di S. Giorgio Maggiore, e durò dal 22 gennaio al 12 luglio 1320: davanti a Guglielmo di Balaeto si presentò Giacomo, preposito di S. Nicola di Vicoli, quale procuratore di entrambi i monasteri, che venne interrogato sulle vicende dell'unione. Il 29 gennaio furono esposte dal procuratore alcune eccezioni legali, che vennero respinte, e ribaditi i motivi dell'unione; a sostegno delle sue tesi, in aggiunta alla documentazione allegata, il procuratore fece presentare il 12 febbraio quali testimoni, non potendo convocarne di più per la difficoltà dei viaggi, sei monaci cistercensi (alcuni dei quali già trovati a S. Giovanni in Lamis): Gualtiero *de Valle*, Mauro *de Iuliano*, Tommaso da Montebello, Andrea *de Farinula*, Benedetto *de Orsaria* ed Enrico di Sulmona. Dopo una serie di proroghe per l'acquisizione di nuove prove e di altri testimoni, il 29 febbraio si ebbe la deposizione di don Giovanni *de Aufena*, don Todomario *de Collepatro*, Bisanzio di Blasio, Goffredo *Rubei* e Giaquinto di Giovanni. Il 15 marzo furono esibite dal procuratore ulteriori prove documentarie sul comportamento dei Cistercensi a S. Giovanni in Lamis; da parte sua il nunzio presentò le sue argomentazioni, concedendo un termine per le controdeduzioni. In particolare, Guglielmo di Balaeto sosteneva che S. Giovanni in Lamis, all'epoca dell'occupazione dei Cistercensi, non era affatto in crisi, né spiritualmente né economicamente; che le sue rendite ammontavano allora a 400 once d'oro l'anno (secondo il procuratore, invece, erano discese da 200 alle attuali 40); che i monaci di Casanova avevano corrotto l'abate, alcuni monaci e qualche testimone per indurli a chiedere l'unione; che avevano poi occupato a mano armata il monastero, contro la volontà dell'abate e dei monaci; che il vescovo di Civitate non aveva compiuto sul posto l'inchiesta, ma da lungi e servendosi di testi che ignoravano lo stato del monastero, in assenza dell'abate e dei monaci; che lo stesso vescovo era stato corrotto dall'abate di Casanova; che le rendite, a partire dall'incorporazione sino a quel

---

<sup>84</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 47, cc. 308<sup>r</sup>-326<sup>v</sup> (copia registrata); cfr. MANDUZIO, nn. 44, 49, 51, 52, 53 e 55, pp. 201-205, 237-246 e 250-281; anche pp. XXVI-XXXI. Cfr. FORTE, *Il santuario* cit., pp. 28-30, con molte imprecisioni (il quale ne dà una trascrizione parziale, alle pp. 111-114, n. 11).

momento, ammontavano a 2.000 onces d'oro; che l'abate Giovanni era stato tenuto prigioniero, per timore che impugnasse il decreto di unione dinanzi alla Curia romana, sino a quando non s'impegnò a non uscire dal Regno per questo motivo, depositando cento onces d'oro come cauzione presso la società degli Acciaiuoli di Firenze con sede in Barletta. Guglielmo di Balaeto inoltre, poiché intendeva interrogare altri testimoni, alcuni dei quali erano anziani o ammalati e residenti in Puglia, ed egli era d'altro canto impegnato a Napoli in altre faccende analoghe, affidava questo compito a Giacomo Manto, primicerio di Benevento, ed a Gerardo de Vitrinis, arcidiacono di Troia; gli interrogatori sarebbero stati compiuti nella cattedrale di Lucera, a partire dal dieci aprile. Il 2 giugno Guglielmo, che aveva ricevuto i verbali degli interrogatori, li rese pubblici e concesse un mese per le impugnazioni, respingendo le richieste del procuratore per una maggiore proroga. Il 3 luglio il procuratore presentò le sue eccezioni di carattere giurisdizionale, per deliberare sulle quali la causa fu rinviata al 5 luglio; il procuratore chiedeva, inoltre, un rinvio a dopo le ferie estive, per poter convocare altri testimoni, in quel tempo impegnati con la mietitura: « cum in contrata ubi est situm dictum monasterium Sancti Iohannis, de quo est questio, modo metant messes et alia victualia », così come — aggiungeva — nello stesso territorio di Napoli. Il 5 luglio Guglielmo respinse le richieste del procuratore e fissò la sentenza per il 12 seguente; in quella data, però, il procuratore si rifiutò di costituirsi in giudizio, insistendo nelle sue richieste e nell'appello al papa. La sentenza fu solennemente emanata in Napoli, il 20 luglio 1320, e stabilì l'annullamento dell'unione, in quanto ottenuta « per falsi suggestionem et veri suppressionem »; l'antico convento « monachorum nigrorum » diveniva quindi di proprietà della Chiesa, con tutte le sue pertinenze; il dispositivo doveva essere eseguito dall'abate di Casanova e da Giovanni da Ofena, presunto abate di S. Giovanni in Lamis, entro due mesi dall'emanazione della sentenza, sotto pena di scomunica e di interdetto<sup>85</sup>.

Prima della scadenza, verso la metà del settembre 1320, il procuratore Giacomo interpose appello al papa, a nome dei due monasteri, chiedendo naturalmente la sospensiva dell'esecuzione; il

---

<sup>85</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 47, cc. 327<sup>r</sup>-339<sup>r</sup> (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 282-292, n. 56.

19 settembre l'abate Giacomo ed i monaci di Casanova ratificavano la decisione del loro procuratore<sup>86</sup>. Probabilmente nei primi mesi del 1321 o verso la fine del 1320, venne interposto un ulteriore appello al papa, questa volta da Guglielmo di Atri, procuratore di entrambi i monasteri. Il 23 marzo 1321, infatti, Giovanni d'Arpelle, canonico di Parigi e uditore pontificio in Curia, incaricava l'arcidiacono di Penne, l'arciprete Ruggero della chiesa di S. Maria di Vasto e l'arciprete Giovanni *de Celeria*, della chiesa di S. Maria di Venacquosa, di citare Guglielmo di Balaeto e chiunque altro fosse interessato alla causa, perché si presentassero nell'aula giudiziaria del palazzo apostolico di Avignone (o dovunque si trovasse in quel momento la Curia) il primo ottobre successivo; si avvertiva che la causa sarebbe stata discussa anche in contumacia degli interessati. L'arciprete Giovanni di Celeria, il 7 maggio susseguente, eseguiva l'incarico ricevuto, trasmettendo la citazione a Guglielmo di Balaeto nella sua dimora di Napoli<sup>87</sup>.

Mancano ulteriori notizie sulla continuazione di questo procedimento giudiziario; sappiamo però che Giovanni XXII ordinava, il 27 maggio 1321, alla società degli Acciaiuoli di Firenze, rappresentati nella Curia pontificia, di restituire entro dieci giorni la somma depositata presso di loro dall'abate di S. Giovanni in Lamis, pari a 160 once d'oro (calcolate, evidentemente, con gli interessi, se in origine erano solo 100) da pagarsi parte in argento (100 once) e parte in oro<sup>88</sup>. Il papa basava tale richiesta sulla sentenza di Guglielmo di Balaeto, ormai prossima alla revisione; era quindi opportuno, probabilmente, stringere i tempi ed incamerare i beni ancora disponibili, quasi a costituire una specie di fatto compiuto. Il 17 giugno veniva rilasciata quietanza agli Acciaiuoli circa la restituzione della somma depositata<sup>89</sup>; il 22 settembre il papa da Avi-

<sup>86</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 12 (originale); cfr. MANDUZIO, pp. 293-303, nn. 57-58.

<sup>87</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 13 (copia autentica del 28 luglio 1321); cfr. MANDUZIO, pp. 303-316, nn. 59-61, e FORTE, *Il santuario cit.*, pp. 30-31.

<sup>88</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 14, cc. 508<sup>v</sup>-509<sup>r</sup>, n. 170 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 316-318, n. 62, e FORTE, *Il santuario cit.*, p. 31.

<sup>89</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 15, c. 485<sup>r</sup> (copia registrata; altre copie *ibid.*, *Reg. Vat.* 72, c. 287<sup>v</sup>, n. 1628, e *Reg. Vat.* III, c. 110<sup>v</sup>, n. 451); cfr. MANDUZIO, pp. 318-319, n. 63.

gnone ordinava a Leonardo, arcivescovo di Siponto, sempre sulla base della suddetta sentenza (ancora in attesa di essere discussa in appello) di porre sotto sequestro tutti i beni di S. Giovanni in Lamis, lasciando però una « congrua portio » dei redditi all'abate (presunto) Giovanni di Ofena e ai suoi monaci, per il loro sostentamento<sup>90</sup>. Ordini analoghi vennero trasmessi dal papa, il 13 agosto 1323, a Gerardo *de Valle*, che aveva sostituito nella carica di rettore apostolico il defunto Guglielmo di Balaeto<sup>91</sup>; per la decima del 1325, comunque, il monastero era tassato per 12 once d'oro, pagate da Matteo, vicario dell'arcivescovo di Siponto, che continuava perciò ad amministrarne i beni e ad esserne responsabile di fronte al delegato pontificio<sup>92</sup>.

Naturalmente la sentenza del Balaeto e i successivi provvedimenti non furono senza conseguenze per la tutela e la buona amministrazione del patrimonio di S. Giovanni in Lamis, che venne a trovarsi impotente dinanzi ad usurpazioni (come quella di S. Marco in Lamis, compiuta nel 1321 da Bernardo di Raiano)<sup>92bis</sup> ed alla rovina dei suoi casali: in effetti, la sentenza del Balaeto, « si sententia dici potest » (come dicevano i suoi avversari), aveva aperto una breccia difficilmente riparabile, avendo alimentato gli appetiti di troppi personaggi con le sue argomentazioni giuridiche. Che queste, poi, fossero fondate o — come credo — ispirate soprattutto da un eccesso di zelo è questione assai incerta; nella valutazione degli interessi in gioco (e quelli di Casanova erano indubbiamente notevoli) non si può prescindere però dall'esistenza di un oggettivo stato di crisi, documentato anche al di fuori della procedura d'unione, del monastero garganico. In ogni caso, non sarebbero stati certo i processi e l'intrico dei formalismi giuridici a promuovere l'indispensabile azione di riforma in S. Giovanni in Lamis; sicché, come spesso capita, il ripristino formale del diritto violato si tradusse in un danno sostanziale ed insanabile.

<sup>90</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 17, c. 375<sup>v</sup> (copia registrata; altre copie *ibid.*, *Reg. Vat.* 73, c. IV, n. 9, e *Reg. Vat.* III, c. 110<sup>r</sup>, n. 449); cfr. MANDUZIO, pp. 319-321, n. 64.

<sup>91</sup> A.S.V., *Reg. Vat.* III, c. 314<sup>r</sup>, n. 1257 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 321-323, n. 65.

<sup>92</sup> VENDOLA, *Rationes cit.*, p. 10, n. 146.

<sup>92bis</sup> CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, I, Firenze 1922, p. 255; per la decadenza di Casanova, in quegli stessi anni, cfr. *ibid.*, pp. 270-271.

A poco infatti valsero, da questo punto di vista, i successivi interventi pontifici. Lo stesso Giovanni XXII, il 28 maggio 1327, su richiesta dell'abate e dei monaci di S. Giovanni in Lamis, ordinava a Raimondo, vescovo di Montecassino, di informarsi circa l'eventuale revoca del sequestro, al fine precipuo di salvare dalle usurpazioni e dalla rovina i beni del monastero<sup>93</sup>. Egli avrebbe dovuto, quindi convocare Gerardo *de Valle*, per conoscere compiutamente la situazione, anche in rapporto ad una nuova prospettiva giuridica: che, cioè, S. Giovanni in Lamis fosse stato unito non al monastero di Casanova (unione ormai cassata), ma solo all'Ordine cistercense. In attesa del rapporto di fra Raimondo, il papa affidava in commenda, il 7 giugno 1327, il monastero a Matteo, già vescovo di Agrigento ed ora arcivescovo eletto di Siponto, per impinguare i redditi insufficienti della sua mensa arcivescovile<sup>94</sup>; di ciò venne data notizia, in pari data, anche ai monaci di S. Giovanni in Lamis ed a tutti i suoi vassalli, perché ottemperassero fedelmente agli ordini pontifici<sup>95</sup>. Il 1° settembre Giovanni XXII perfezionava la concessione della commenda, ordinando che non avessero più effetto le disposizioni date da Guglielmo di Balaeto e da Gerardo *de Valle*, riguardanti il pagamento dei redditi del monastero alla Camera apostolica<sup>96</sup>. L'anno seguente, il 14 giugno 1328, il papa confermava la commenda a Matteo, divenuto cardinale, specificando che, alla morte del beneficiario o in caso di revoca, il monastero sarebbe stato di nuovo unito a Casanova o restituito a chiunque altro ne avesse diritto<sup>97</sup>. Questa clausola, anche a non volerne forzare il senso, apriva invero uno spiraglio sul destino futuro di S. Giovanni in

<sup>93</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 27, c. 266<sup>v</sup>, n. 1780 (copia registrata; altra copia, *ibid.*, *Reg. Vat.* 83, cc. 308<sup>v</sup>-309<sup>r</sup>, n. 1780; cfr. MANDUZIO, pp. 324-326, n. 66. Su Raimondo de Gramat: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, p. 169.

<sup>94</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 27, c. 392<sup>rv</sup>, n. 2123 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 327-331, n. 67 e FORTE, *Il santuario* cit., p. 31. Su Matteo Orsini: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, p. 453.

<sup>95</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 27, c. 392<sup>v</sup>, n. 2123 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 331-333, nn. 68-69.

<sup>96</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 28, c. 193<sup>v</sup>, n. 2705 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 333-337, n. 70.

<sup>97</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 30, cc. 163<sup>v</sup>-164<sup>r</sup>, n. 2314 (copia registrata; altra copia *ibid.*, *Reg. Vat.* 87, cc. 109<sup>v</sup>-110<sup>r</sup>, n. 2314; cfr. MANDUZIO, pp. 337-342, n. 71. Sul cardinalato di Matteo Orsini: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, p. 42.

Lamis, le cui condizioni erano sempre più gravi, ma soprattutto paiono significare un'implicita ammissione delle buone ragioni dell'appello contro la sentenza del Balaeto. Comunque sia, il papa era costretto, il 23 giugno 1323, ad intervenire su richiesta del cardinale commendatario, ordinando a Giovanni, vescovo di Vieste, all'abate di S. Sofia di Benevento ed all'arciprete della chiesa di Foggia di svolgere un'inchiesta sulle usurpazioni di beni del monastero, compiute da laici ed ecclesiastici di ogni rango e livello; per scacciare gli usurpatori, essi erano autorizzati anche a chiedere l'intervento del braccio secolare<sup>98</sup>.

Le sorti di S. Giovanni in Lamis non furono tuttavia raddrizzate da questi interventi, se il 19 ottobre 1340 Benedetto XII ordinava da Avignone a Sasso, arcivescovo di Siponto, di informarlo particolareggiatamente sullo stato del monastero durante la commenda del cardinal Matteo e dopo la morte di questi, avendo saputo della sua decadenza, manifesta nel deterioramento degli edifici conventuali e nella diminuzione del numero dei monaci e dei conversi<sup>99</sup>. Ridotto « quasi ad nichilum », su preghiera di Arnaldo di Giovanni, procuratore dell'Ordine cistercense e di S. Giovanni in Lamis, nonché di Benedetto di Francesco, monaco in detto monastero, Clemente VI lo affidava in commenda al cardinal Guglielmo, detto Albo; il 25 maggio 1342<sup>100</sup>; in pari data, ne veniva data comunicazione ai monaci ed ai vassalli di S. Giovanni in Lamis<sup>101</sup>. Anche in questo caso il papa, su richiesta del nuovo cardinale commendatario, dovette incaricare il 14 luglio successivo Giovanni, vescovo di Avignone, Giacomo, vescovo di S. Agata dei Goti, e l'abate di S. Benedetto

<sup>98</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 30, c. 167<sup>rv</sup>, n. 1540 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 342-347, n. 72. Sul vescovo Giovanni: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, p. 524.

<sup>99</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 54, c. 152<sup>r</sup> (copia registrata); altra copia *ibid.*, *Reg. Vat.* 128, c. 118<sup>v</sup>, n. 150); cfr. MANDUZIO, pp. 348-349, n. 73.

<sup>100</sup> A.S.V., *Reg. Vat.* 152, c. 69<sup>rv</sup>, n. 9 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 350-353, nn. 74-75. Edizione in T. GASPARRINI LEPORACE, *Le suppliche di Clemente VI [Regesta Chartarum Italiae]*, I, Roma 1948, p. 7. Sul cardinal Guglielmo de Curte, dell'Ordine cistercense (onde si spiegano le suppliche rivolte al papa), cfr. EUBEL, *Hierarchia* cit. I, p. 41.

<sup>101</sup> A.S.V., *Reg. Vat.* 152, c. 69<sup>v</sup>, n. 9 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 353-355, nn. 76-77.

di Manfredonia di svolgere un'inchiesta sulle usurpazioni compiute a danno del monastero, al fine di recuperare i beni perduti <sup>102</sup>.

Dopo circa 11 anni, il cardinal Guglielmo rinunziò alla commenda, sicché Innocenzo VI nominò abate di S. Giovanni in Lamis, il 19 luglio 1353, il monaco di Chiaravalle, Giovanni *de Guisya*; l'ultimo abate era stato — come si ricorda nel medesimo documento — Giovanni di Ofena, morto « extra Romanam Curiam » (non credo, infatti, che possa trattarsi di Giovanni *de Mutina*, ultimo abate dei benedettini « neri ») <sup>103</sup>. Di tale nomina venne data notizia ai monaci di S. Giovanni in Lamis e ai loro vassalli, all'abate di Casanova ed ai reali di Sicilia, Ludovico e Giovanna <sup>104</sup>.

Alla morte di Giovanni *de Guisya*, Innocenzo VI nominò come nuovo abate di S. Giovanni in Lamis, il 29 febbraio 1356 da Avignone, il priore Matteo di S. Bartolomeo di Carpineto <sup>105</sup>; in pari data, ne venne data notizia ai monaci di S. Giovanni in Lamis <sup>106</sup>. Il 10 giugno successivo il papa concedeva a Matteo il privilegio di farsi consacrare da qualsiasi vescovo, sottraendolo così implicitamente alla giurisdizione dell'ordinario diocesano, cioè l'arcivescovo di Siponto <sup>107</sup>. A causa del suo duplice impegno, l'abate Matteo *de Barisano* preferì evidentemente affidare ad altri le cure del monastero più lontano: il 15 febbraio 1358 pertanto, in S. Bartolomeo di Carpineto, egli nominava suoi vicari in S. Giovanni in Lamis, con pieni poteri, Nicola di S. Panfilo, monaco di Casanova, e Matteo di S. Marco, monaco di S. Giovanni in Lamis <sup>108</sup>. A consolidare la sua opera di restaurazione, l'abate Matteo riusciva ad ottenere, con diploma del 15 marzo 1361 da Napoli, la protezione del principe Fi-

<sup>102</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 61, c. 60<sup>rv</sup> (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 355-360, n. 78. Sui due vescovi: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, pp. 76 e 123.

<sup>103</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 125, c. 82<sup>r</sup> (copia registrata; altra copia *ibid.*, *Reg. Vat.* 244, cc. 168<sup>v</sup>-169<sup>r</sup>); cfr. MANDUZIO, pp. 361-364, n. 79.

<sup>104</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 125, c. 83<sup>r</sup> (copia registrata; altra copia *ibid.*, *Reg. Vat.* 244, c. 169<sup>r</sup>); cfr. MANDUZIO, pp. 364-368, nn. 80-82.

<sup>105</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 27 (originale; copia registrata in A.S.V., *Reg. Av.* 132, c. 45<sup>r</sup>); cfr. MANDUZIO, pp. 368-371, n. 84.

<sup>106</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 25 (originale); cfr. MANDUZIO, pp. 371-374, n. 85.

<sup>107</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 133, c. 241<sup>v</sup>, n. 97 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 375-376, n. 86.

<sup>108</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 25 (originale); cfr. MANDUZIO, pp. 376-379, n. 87.

lippo di Taranto, conte di Acerra, e di sua moglie Maria, contessa d'Alba, già figlia del duca di Calabria<sup>109</sup>. La protezione dei potenti non era comunque una valida garanzia di sicurezza: il 5 marzo 1363 infatti, da Avignone, Urbano V ordinava a Feolo, arcivescovo di Siponto, ad Andrea, vescovo di Lesina, e a Matteo, vescovo di Civitate, di proteggere il monastero dagli usurpatori dei suoi beni<sup>110</sup>.

Un nuovo oscuro capitolo della storia di S. Giovanni in Lamis si aprì con la nomina ad abate, il 24 gennaio 1364, di Giovanni, già abate di S. Maria di Ponza, in diocesi di Gaeta; egli andava a prendere il posto di Matteo, nominato a sua volta abate di S. Maria di Casanova<sup>111</sup>. Di ciò fu data al solito notizia ai monaci di S. Giovanni in Lamis ed ai suoi vassalli, all'abate Matteo di Casanova ed a Giovanna I di Sicilia. Purtroppo il nuovo abate si rivelò indegno della sua carica, macchiandosi di gravi colpe, sicché Urbano V, con bolla da Viterbo del 1° ottobre 1367, ne ordinò la rimozione; l'incarico di provvedere alla sua sollecita sostituzione fu affidato all'abate di Casanova<sup>112</sup>. Giovanni era incolpato di aver dissipato le ricchezze del monastero; di aver abbattuto senza motivo e con grande spesa alcune strutture dell'edificio conventuale; di essersi alleato con alcuni laici nemici dei monaci e di aver fatto da loro imprigionare il monaco Antonio di S. Marco, trattenuto sino al pagamento di un elevato riscatto da parte dei suoi amici; di aver favorito un monaco vagabondo; di essere un pubblico concubinario, per di più colpevole d'incesto e di procurato aborto; di trascurare ogni suo dovere sacerdotale e, infine, di aver arrecato al monastero un danno finanziario di circa mille fiorini d'oro. Una ulteriore ed energica sollecitazione a provvedere, entro trenta giorni e con minaccia di scomunica, fu inviata all'abate di Casanova da Roma, il 20 novembre 1367, per

<sup>109</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 187, perg. n. 34 (originale); cfr. MANDUZIO, pp. 380-382, n. 88.

<sup>110</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 154, c. 438<sup>r</sup> (copia registrata); cfr. MANDUZIO, p. 383, n. 89. Su questi tre vescovi: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, pp. 189, 303 e 453.

<sup>111</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 157, c. 144<sup>rv</sup>, n. 22 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 383-386, n. 90. Edizione in LECCISOTTI, *Monasteri di Capitanata durante il pontificato di Urbano V*, in « Archivio storico pugliese », VI (1953), pp. 102-120, particol. pp. 112-114, n. III; cfr. FORTE, *Il santuario* cit., pp. 32-33.

<sup>112</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 165, c. 503<sup>r</sup> (copia registrata; altra copia *ibid.*, *Reg. Vat.* 256, cc. 117<sup>v</sup>-118<sup>r</sup>); cfr. MANDUZIO, pp. 390-394, n. 95.

opera del cardinal Guglielmo e di Arnaldo, arcivescovo di Auch, a nome del papa e del collegio dei cardinali <sup>113</sup>. Si specificava anche la quantità di denaro (e gli altri obblighi accessori) dovuta alla Camera apostolica dall'abate deposto, dal suo predecessore Matteo e dal suo successore (ancora da nominare), pari a tre rate di trecento fiorini d'oro ciascuna, da pagare al massimo in tre anni.

Non sappiamo come i monaci se la cavarono; la situazione non offriva certo molte vie di uscita e nessuna adeguata alla gravità delle circostanze. Il 3 settembre 1371 Gregorio XI incaricava — come era avvenuto inutilmente già altre volte — Feolo, arcivescovo di Siponto, Nicola, vescovo di Troia, e l'abate di S. Maria di Ripalta di aiutare l'abate Antonio di S. Giovanni in Lamis contro gli usurpatori dei beni del monastero <sup>114</sup>. Venti giorni dopo il papa concedeva all'abate Antonio il privilegio di ricevere una sola volta l'assoluzione plenaria *in articulo mortis* <sup>115</sup>.

Una svolta fondamentale si ebbe con la decisione di Clemente VII, il 5 gennaio 1379 da Fondi, di affidare a Bertrando Raffin, chierico della Camera apostolica e poi vescovo di Rodez, il compito di vendere i possedimenti della chiesa, compresi monasteri e chiese, aventi un reddito annuo inferiore alle cento once d'oro, al fine di sottrarli alla cupidigia degli usurpatori. Di conseguenza, con atto rogato a Napoli il 26 gennaio 1379, Bertrando diede a censo in perpetuo il casale di Fazioli, in cambio di 4.000 fiorini d'oro, ai fratelli Floro e Cubello di Florio di Manfredonia ed ai loro successori, con l'impegno di versare un annuo censo di venticinque fiorini o ducati al monastero di S. Giovanni in Lamis nella festività di S. Giovanni Battista <sup>116</sup>. Si specifica che il casale Fazioli era sottoposto solo al servizio feudale nei riguardi della regia Curia e che confinava con i territori dei casali di Candelaro, S. Chirico, Lama, Belmonte, S.

---

<sup>113</sup> B.A.V., fondo Chigi, E VI 185, perg. n. 31 (originale); cfr. MANDUZIO, pp. 394-400, n. 96. Sul cardinal Guglielmo *de Agrifolio* e sull'arcivescovo Arnaldo: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, pp. 38 e 121.

<sup>114</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 173, c. 244<sup>r</sup>, n. 121 (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 400-401, n. 97. Sul vescovo Nicola: EUBEL, *Hierarchia* cit., I, p. 499.

<sup>115</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 180, c. 212<sup>r</sup> (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 401-402, n. 98.

<sup>116</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 216, cc. 90<sup>r</sup>-97<sup>r</sup>, n. 260 (copia registrata; altra copia *ibid.*, *Reg. Vat.* 291, cc. 126<sup>r</sup>-133<sup>r</sup>); cfr. MANDUZIO, pp. 402-444, nn. 99-101.

Giacomo, Amendola, Farano e col territorio di Petrillo Castaldo. Il 23 marzo 1379 Clemente VII confermava il suddetto contratto e, il 30 marzo, ne informava anche l'abate e i monaci di S. Giovanni in Lamis (qualificati come appartenenti all'Ordine Benedettino), ordinando loro di immettere i due fratelli nell'effettivo possesso del casale<sup>117</sup>. Il 25 aprile 1386, tuttavia, Fazioli veniva concesso in feudo da Clemente VII a Nicola Artuere *miles*, dietro pagamento di un censo annuo di sei fiorini d'oro all'abate di S. Giovanni in Lamis, nella ricorrenza della festività dei SS. Pietro e Paolo<sup>118</sup>.

Le vicende del monastero continuano naturalmente oltre la fine del secolo XIV, anche se in modo assai oscuro per la mancanza di adeguate testimonianze, onde è auspicabile che nuove ricerche vengano ad illuminare un periodo di quasi due secoli, come è appunto quello che separa questi anni dall'arrivo dei Francescani. Allo stato attuale degli studi, sembra evidente che l'esperienza propriamente monastica si sia chiusa con il tentativo di estromissione dei Cistercensi, poco dopo il loro arrivo a S. Giovanni in Lamis; successivamente la vita della comunità proseguì, sino a quando le fu possibile, in maniera asfittica e soggiogata a forze esterne incontrollabili: un lungo cammino separava, ormai, le umili origini benedettine del cenobio dai grossi interessi finanziari dei commendatari di Corte.

PASQUALE CORSI

---

<sup>117</sup> A.S.V., *Reg. Av.* 216, c. 74<sup>r</sup> (copia registrata; altra copia *ibid.*, *Reg. Vat.* 291, cc. 109<sup>v</sup>-110<sup>r</sup>); cfr. MANDUZIO, pp. 444-446, n. 102.

<sup>118</sup> A.S.V., *Reg. Vat.* 297, cc. 73<sup>v</sup>-74<sup>r</sup> (copia registrata); cfr. MANDUZIO, pp. 446-449, n. 103.